

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME</b>	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 02/R.C.**  
Prot. 33341/1.5.4

Udine, 18 ottobre 2012

**TRASMISSIONE VIA P.E.C.**

Al Comune di Rivignano

Al Comune di Teor

e, p.c.

Alla Prefettura – U.T.G. di Udine

**oggetto: Referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Rivignano e Teor. Propaganda referendaria.**

In vista del referendum consultivo regionale per la fusione dei Comuni di Rivignano e Teor fissato per il 2 dicembre p.v., si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda referendaria. Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi;*
2. *Assegnazione degli spazi e propaganda mediante affissioni;*
3. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e gazebo - lancio o getto di volantini;*
4. *Riunioni di propaganda elettorale;*
5. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. "silenzio elettorale".*

#### **1. – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Al referendum consultivo in oggetto è applicabile la disciplina prevista nella legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*), e ciò per effetto del rinvio operato dall'articolo 31 dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (*Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare*), tra le altre, alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (*Legge elettorale regionale*). Quest'ultima è stata abrogata dall'articolo 91 della legge regionale 28/2007, che ne ha sostituito integralmente la disciplina. Pertanto, i rinvii normativi devono considerarsi operati alla **legge regionale 28/2007 che disciplina la propaganda elettorale agli articoli 71 e ss.**, anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme ivi contemplate.

La citata legge regionale 28/2007, com'è noto, prevede che la propaganda mediante affissioni, a partire dal 30° giorno antecedente la consultazione, possa avvenire solo negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune. Le affissioni sono consentite solamente ai soggetti che partecipano direttamente alla competizione elettorale, mentre non è prevista per coloro che vi partecipano solo indirettamente (c.d. fiancheggiatori).

Avuto riguardo all'utilizzo di tale forma di propaganda nel referendum consultivo, l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (*Norme sullo svolgimento dei*

referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), attribuisce ai **gruppi consiliari** costituiti nei Consigli dei Comuni interessati alla consultazione le prerogative in tema di **propaganda elettorale diretta**, solitamente riconosciute ai partiti politici dalle norme elettorali.

Considerato che la legge regionale 28/2007 e la legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), quest'ultima applicabile per quanto riguarda le riunioni elettorali, si riferiscono alla "**propaganda elettorale**", si precisa che **ai fini della consultazione in oggetto**, tale termine deve essere **inteso come "propaganda referendaria per il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali"** e tutti i riferimenti effettuati alle elezioni vanno intesi come riferimenti effettuati al referendum consultivo.

Da ultimo, si fa presente che risulta inapplicabile ai procedimenti referendari la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nota come "*legge sulla par condicio*", stante la natura consultiva di tali istituti di partecipazione popolare (in tal senso il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni rilasciato a questo Servizio prot. SGIUR/drg/017/04/2988/SRI/04).

## **2 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti e gli altri stampati di propaganda elettorale, compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Come sopra anticipato, a partire dal 30° giorno antecedente la votazione, e quindi **da venerdì 2 novembre 2012**, l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi individuati a tal fine dalla Giunta comunale. Infatti, spetta alla **Giunta comunale**, entro il 30° giorno antecedente il voto, **individuare gli spazi** da destinare all'affissione in base alla popolazione residente (articolo 72, comma 2, della legge regionale 28/2007), nel rispetto dei seguenti parametri:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007, **spetta poi al Responsabile dell'Ufficio elettorale delimitare e ripartire gli spazi di propaganda**. In particolare, gli spazi di propaganda diretta dovranno essere ripartiti tra i gruppi consiliari presenti in entrambe le Amministrazioni comunali coinvolte nel referendum; ciò in quanto è corretto che la propaganda referendaria possa essere svolta dai soggetti indicati dalla legge regionale 18/2007 su tutto il territorio interessato alla consultazione (corrispondente al territorio dei due Comuni coinvolti nella fusione).

Le sezioni dei tabelloni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a ciascun gruppo consiliare. L'ordine di assegnazione dipenderà dal sorteggio effettuato dal Responsabile dell'Ufficio elettorale.

Dal momento dell'assegnazione degli spazi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;

b) l'affissione o l'esposizione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, salvo le deroghe previste per le sedi dei comitati elettorali e per i gazebo.

### **3. – PROPAGANDA A CARATTERE FISSO E PROPAGANDA MOBILE – COMITATI ELETTORALI E GAZEBO - LANCIO O GETTO DI VOLANTINI**

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni e quindi **da venerdì 2 novembre 2012** – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito o lista fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi **ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili**.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei **comitati elettorali e dei gazebo**, si ricorda che la normativa regionale introduce rilevanti novità.

Rispetto ai **comitati elettorali**, l'articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007, consente **l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno**.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzazione dei **c.d. gazebo**, si ricorda che la legge regionale 28/2007 prevede espressamente **la possibilità**, per rendere più agevole l'esercizio della propaganda, **di allestire postazioni temporanee o mobili, sulle quali è altresì ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale** (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni – il lancio (è da intendere lo spargliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che **la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa**.

### **5. – RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE**

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le **riunioni elettorali** ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che vorrà fornire la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, che legge per conoscenza.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali **non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore** almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi **un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico**, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

## **6. – PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI DI VOTAZIONE – C.D. “SILENZIO ELETTORALE”**

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione (**da sabato 1 a domenica 2 dicembre 2012**) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il **c.d. silenzio elettorale** (articolo 75 della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quello della votazione:

- a) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) **la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;**
- c) **i comizi e le riunioni** di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 1° dicembre non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 30 novembre.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale  
dott.ssa Annamaria Pecile

*(sottoscritto con firma digitale)*